

# Comune di Servigliano

## Organo di revisione

### Verbale n. 7/A del 22 settembre 2020

**OGGETTO:** Parere rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 Tuel sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 7 settembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi della L. 160/2019".


Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2020 risulta opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/19 che espressamente prevede: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Inoltre la medesima legge di bilancio dispone l'abrogazione della Tasi, pertanto appare necessario che l'Ente approvi il regolamento per l'applicazione dell'IMU.

Il regolamento si compone di n. 26 articoli ed entra in vigore, dopo la sua approvazione, con decorrenza 1 gennaio 2020 come da disposizione di cui all'art. 1 comma 779, il quale espressamente stabilisce "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020", successivamente abrogata in ragione dell'intervento disposto dall'art. 106 comma 3 bis del DL n. 34/2020 che invece dispone "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021. (433)", prevedendo pertanto il termine del 30 settembre 2020 con l'obbligo di inserimento nel portale del federalismo fiscale di cui all'art. 13 comma 15 ter del DL n. 201/2011 "15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre (133) dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre (133) dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre (133), a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (133), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente" della deliberazione e delle aliquote alle scadenze previste dall'art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 così come modificate dall'art. 107 comma 2 del DL n. 18/2020 e dall'art. 103 comma 3 bis del DL n. 34/2020, sopra richiamato.

Il Revisore dei Conti richiamato:

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Lo statuto comunale
- Il regolamento di contabilità;
- La legge n. 147/2013;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi



**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 7 settembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi della L. 160/2019". Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 Tuel; l'Organo Consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di Revisione.  
L'Organo di revisione raccomanda la tempestività della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e la formale comunicazione allo scrivente.

San Severino Marche, 22 settembre 2020

L'Organo di revisione  
Dott. Gilberto Chiodi

